

proposta DI LEGGE N. 587

Presentata dai Consiglieri regionali Marcenaro (primo firmatario), Manica, Muliere, Placido, Riba, Riggio Ronzani, Suino

il 05 novembre 2003

“NUOVO STATUTO DELLA REGIONE PIEMONTE”

Assegnata per l'esame in sede referente alla Commissione Speciale per lo Statuto

il 14 novembre 2003

VII LEGISLATURA



Relazione

La proposta di legge cui si accompagna la presente relazione è finalizzata a ridefinire lo Statuto della regione Piemonte sulla base delle modifiche del Titolo V della Costituzione disposte con la legge costituzionale del 18 ottobre 2001 n.3.

I valori di riferimento ideali, culturali, sociali e politici sono quelli della Costituzione i cui indirizzi sono riferimento universale e costante di tutte le istituzioni dello Stato italiano.

Compiti dello Statuto sono, invece, la definizione istituzionale e fisica della Regione e gli indirizzi che devono uniformare l'attività legislativa e amministrativa; le modalità di formazione delle decisioni, i principi a cui si devono uniformare i rapporti con il sistema sociale e istituzionale del territorio piemontese.

Sono altresì competenze dello Statuto gli indirizzi per la gestione del bilancio e delle risorse, i principi informativi di tutta l'azione e di tutti gli istituti finalizzati ad assicurare lo sviluppo sociale, culturale e materiale della comunità regionale così come la tutela del patrimonio indivisibile e collettivo costituito dell'ambiente, dalle risorse energetiche, dai beni culturali e dal patrimonio storico.

Rilievo particolare assumono la tutela della salute e la qualità della vita soggettiva e collettiva dei cittadini.

La proposta di Statuto si ispira al proseguimento ed alla piena affermazione della parità fra i sessi, al riequilibrio delle rappresentanza fra le province della regione ed alla tutela dei territori montani in coerenza con i principi ispiratori dell'articolo 44 della Costituzione.

I rapporti con il sistema istituzionale sono uniformati al principio di sussidiarietà e sono altresì tutelati dal "Consiglio delle Autonomie", organo di consultazione istituzionale costituito mediante nomina ed elezione di secondo grado per i sindaci e i presidenti delle Comunità montane e delle Province.

Nel quadro di un indirizzo finalizzato ad assicurare, tramite un nuovo regolamento, tempi definiti per l'adozione dei provvedimenti, viene proposto un capitolo di norme per la garanzia delle minoranze (nel quadro del principio di bipolarismo rappresentato dalla elezione diretta del Presidente) indicato come "statuto delle opposizioni". E' previsto l'istituto della sfiducia al Presidente nel quadro del principio "simul stabunt, simul cadent".

Lo Statuto rafforza il sistema di relazioni fra Torino capoluogo e l'insieme territoriale ed istituzionale del Piemonte.

Nell'intento di realizzare contemporaneamente una maggiore speditezza istituzionale nella formazione delle decisioni e, nel contempo, un adeguato controllo successivo di efficacia sui provvedimenti adottati, si prevede il controllo sulla attuazione delle Leggi e la valutazione dei relativi effetti.

Nulla è mutato per quanto concerne il Titolo "Partecipazione popolare" concernente l'iniziativa legislativa dei cittadini e degli Enti locali, il Referendum consultivo e abrogativo, le interrogazioni delle istituzioni a carattere regionale, la pubblicità degli atti, il difensore civico.

I rapporti tra Giunta e Consiglio regionale sono regolati dalla indicazione delle rispettive prerogative nel quadro del principio di autonomia finanziaria e contabile del consiglio già vigente. Si confermano come principi di riferimento per gli interventi regionali e i rapporti con le aree economiche, il principio della programmazione e del riferimento al piano di sviluppo regionale.

Lo Statuto viene riproposto in un nuovo testo comprensivo sia degli articoli confermati che di quelli modificati e di una nuova formulazione ritenendosi che questa metodologia, più che la semplice proposta di modifiche alle norme vigenti, corrisponda ai necessari requisiti di organicità, chiarezza, completezza del nuovo testo di Statuto.

Statuto della Regione Piemonte

Titolo I **Principi fondamentali**

Art. 1

(Regione Piemonte)

1. Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme della Costituzione e nel quadro dei principi definito dall'Unione europea.
2. Il territorio della Regione comprende le circoscrizioni delle attuali province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli.
3. La Regione ha per capoluogo la città di Torino. Gli organi della Regione possono riunirsi anche in sedi diverse dal capoluogo.
4. La Regione ha il gonfalone e lo stemma stabiliti con legge regionale.

Art. 2

(Finalità dell'azione di governo)

1. La Regione Piemonte, nell'esercizio delle proprie competenze, si impegna a garantire a tutti gli individui che risiedono nel proprio territorio le condizioni materiali e spirituali per la conduzione di una esistenza libera e dignitosa e, dunque, per il pieno esercizio di tutti i diritti fondamentali.

Art. 3.

(Pari opportunità)

1. La legge elettorale regionale, al fine di realizzare condizioni di parità tra i sessi per l'accesso alle cariche elettive ai sensi degli articoli 51 e 117 della Costituzione, ed in attuazione dell'art. 2 del presente Statuto, prevede che nelle liste elettorali donne e uomini siano presenti in misura paritaria e che vengano dichiarate non valide le liste che non corrispondono a tale condizione.
2. Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisca la piena parità degli uomini e delle donne nella vita politica, sociale, culturale ed economica.
3. Le nomine degli assessori e le altre nomine di competenza del Presidente devono ispirarsi anche ai principi di pari opportunità di accesso agli uffici pubblici ed alle cariche elettive contenuti in Costituzione e nello Statuto.

Art. 4.

(Territorio montano)

1. In armonia con l'art. 44 della Costituzione al fine di compensare e superare le situazioni di marginalità economica e garantire pari opportunità di sviluppo a tutti i territori del Piemonte, la Regione dispone specifici interventi per la tutela e valorizzazione sociale, culturale, istituzionale ed economica dei territori montani.

Art. 5.

(Principio di sussidiarietà)

1. La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione, la collaborazione con le province, i comuni e le comunità montane per realizzare un coordinato sistema delle autonomie. A questo scopo, nel rispetto dell'autonomia comunale e provinciale, predispone:
 - a) forme di raccordo con gli enti locali e di confronto dei rispettivi indirizzi e programmi;
 - b) supporti informativi tecnici ed organizzativi necessari per l'assolvimento dei compiti affidati agli enti locali singoli o associati;
 - c) mezzi e procedure per armonizzare l'azione dei vari livelli di governo su tutte le materie e le attività di comune interesse.

Art. 6

(Sviluppo economico-sociale e programmazione)

1. La Regione, nel realizzare le proprie finalità:

- a) assume il metodo e gli strumenti della programmazione democratica e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle province, dei comuni, delle comunità montane;
- b) concorre alla formazione ed attuazione dei programmi statali, provvede alla formazione del programma di sviluppo regionale ed alla definizione ed attuazione di specifici piani di intervento, assicurando la partecipazione degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati, della cooperazione e delle altre organizzazioni sociali ed economiche.

Art. 7.

(Collaborazione istituzionale)

1. La Regione partecipa a forme di collaborazione e raccordo con altre regioni e con altre istituzioni di altri Stati.

2. Collabora con lo Stato per realizzare forme di cooperazione e collegamento tra organi statali e regionali in armonia con la Costituzione.

3. Partecipa alla definizione delle decisioni e delle normative comunitarie nei modi e termini stabiliti dalle leggi e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

4. Nelle materie di sua competenza conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 8.

(Tutela del patrimonio naturale e culturale)

1. La Regione, nella politica di programmazione, adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente naturale per assicurare, alla collettività e ai singoli, condizioni che ne favoriscano lo sviluppo civile e ne salvaguardino la salute.

2. Essa, nell'ambito delle proprie competenze, agisce contro le fonti di inquinamento per eliminarne le cause; predispone ed attua piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale; adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche; istituisce parchi e riserve naturali; tutela il paesaggio.

3. La Regione difende il patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni regionali.

4. A questi fini coordina ed indirizza gli strumenti e le iniziative esistenti e concorre allo sviluppo di adeguati mezzi educativi e di informazione.

Art. 9.

(Tutela della salute dei cittadini)

1. La Regione, nell'ambito delle sue competenze, promuove ed attua un'azione legislativa e regolamentare intesa a creare ed organizzare gli strumenti più efficaci per la tutela della salute dei cittadini nel quadro del sistema sanitario nazionale.

Art. 10.

(Patrimonio culturale delle comunità locali)

1. La Regione difende l'originale patrimonio linguistico, di cultura e di costume delle comunità locali e ne favorisce la valorizzazione.

Art. 11.

(L'informazione)

1. La Regione riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e cura a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

2. La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale.

Art. 12.

(Programmazione partecipata)

1. La Regione, allo scopo di garantire il carattere democratico della programmazione, promuove la partecipazione dei cittadini, delle formazioni sociali intermedie, degli enti e delle associazioni che esprimono interessi diffusi dei cittadini, sia come produttori che consumatori e fruitori di servizi, a partecipare alla formazione ed attuazione delle scelte programmatiche, legislative e amministrative.

2. La Regione adegua la propria struttura funzionale e l'organizzazione dell'apparato amministrativo alle esigenze della programmazione e ne valuta l'efficienza in relazione agli obiettivi realizzati.

3. La Regione predispone altresì indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.

Titolo II Organi e funzioni

Capo I Organi della Regione

Art. 13.

(Organi della Regione)

1. Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale.

Capo II Il Consiglio regionale

Art. 14.

(Il Consiglio regionale)

1. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto da tutti i cittadini dell'Unione europea che abbiano compiuto la maggiore età e che risiedano nel territorio della Regione. E' fatta salva la facoltà della legge di estendere tale diritto anche a coloro che pur non essendo cittadini dell'Unione europea abbiano compiuto la maggiore età e risiedano nella regione.

2. Il numero dei consiglieri è di ottanta salvo l'aumento necessario a garantire la rappresentanza dei territori delle province secondo quanto disposto dalla legge elettorale.

3. Sono eleggibili a consiglieri tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i ventuno anni di età.

Art. 15.

(I Consiglieri regionali)

1. Ogni consigliere regionale rappresenta l'intera Regione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

3. I consiglieri regionali possono presentare proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazioni.

4. I consiglieri regionali hanno diritto di ottenere dall'Ufficio di Presidenza, dalla Giunta, dagli uffici regionali e da quelli degli enti o aziende istituiti o delegati dalla Regione tutte le notizie, le informazioni e i documenti utili all'esercizio del loro mandato.

5. I consiglieri regionali possono richiedere e ottenere la visione anche degli atti e dei documenti che in base alla legge siano qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
6. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono disposte con legge regionale.
7. I consiglieri debbono partecipare alle sedute del consiglio e ai lavori delle commissioni delle quali fanno parte. Per eventuali assenze sono soggetti alle sanzioni previste dal Regolamento.

Art. 16.

(Prima seduta del Consiglio)

1. Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La convocazione è effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta è assunta da uno dei suoi componenti secondo le norme stabilite dal Regolamento.

Art. 17.

(Elezioni dell'Ufficio di Presidenza)

1. Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti e da tre Segretari.
2. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza.
3. A tal fine almeno un membro tra il Presidente ed i due Vice Presidenti e un membro tra i Segretari devono essere espressione delle minoranze.
4. L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.
5. All'elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
6. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica per trenta mesi e sono rieleggibili.

Art. 18.

(Convocazione del Consiglio e ordine del giorno)

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
2. L'ordinamento dei lavori del Consiglio deve garantire il rispetto delle prerogative stabilite dallo Statuto a tutela della minoranza.
3. Il Presidente regola l'attività del Consiglio secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.

Art. 19.

(Attribuzioni del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio:
 - a) esercita la **potestà legislativa** attribuita alla Regione e le altre funzioni conferitegli rispettivamente dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali;
 - b) delibera in merito alle proposte della Regione relative alla programmazione nazionale;
 - c) approva il piano di sviluppo regionale presentato dalla Giunta;
 - d) approva entro i termini e con le modalità fissate dalla legge di contabilità il bilancio preventivo, gli eventuali assestamenti ed il conto consuntivo;
 - e) delibera in ordine ai tributi regionali;

- f) delibera sull'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali;
- g) delibera l'istituzione e la soppressione di enti e di aziende speciali dipendenti dalla Regione;
- h) delibera in ordine alla partecipazione della Regione in società;
- i) approva i piani settoriali concernenti interventi economici e finanziari nelle materie di competenza della Regione, i piani generali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche determinandone i contenuti, l'organizzazione di servizi pubblici di interesse regionale, deliberando i finanziamenti relativi;
- j) autorizza la Giunta a stipulare convenzioni, e ne approva gli indirizzi, quando esse non siano espressamente previste dai piani di cui alla precedente lettera i) e siano da stipulare con enti pubblici o privati nazionali o sovraregionali, o con altre Regioni, oppure quando per tali convenzioni la legge richieda una deliberazione del Consiglio o stabilisca comunque una attribuzione alla Regione;
- k) stabilisce con legge le direttive fondamentali ed i conseguenti rapporti finanziari in merito alla delega di funzioni amministrative della Regione alle province, ai comuni ed agli altri enti locali, a norma dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione;
- l) delibera le nomine e le elezioni di competenza della Regione che non sono espressamente attribuite dalla Costituzione, dalla legge dello Stato e dallo Statuto alla Giunta o al Presidente della Giunta;
- m) adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione;
- n) formula proposte di legge al Parlamento, con le modalità previste per l'approvazione delle leggi regionali;
- o) esercita il potere di richiesta del *referendum* nazionale nei termini stabiliti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e con le modalità previste dalle leggi dello Stato sul *referendum*;
- p) può, sentite le popolazioni interessate, istituire con proprie leggi nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
- q) formula pareri sulle materie previste dagli articoli 132 e 133 della Costituzione;
- r) elegge nel proprio seno tre delegati della Regione ai quali spetta di partecipare, ai sensi dell'articolo 83 della Costituzione, all'elezione del Presidente della Repubblica. Per l'elezione dei delegati ciascun Consigliere vota non più di due nomi; uno dei tre delegati deve essere espresso dalla minoranza;
- s) provvede alla nomina di commissioni e di membri di commissioni devoluta per legge dello Stato alla Regione.

Art. 20.

(I Gruppi consiliari)

1. I consiglieri si organizzano in Gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal Regolamento.
2. Il Consiglio assicura ai singoli gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.

Art. 21.

(Commissioni permanenti)

1. Il Consiglio istituisce nel suo seno Commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica delle forze politiche in esso rappresentate, secondo le modalità del Regolamento.
2. Le Commissioni permanenti esaminano, preventivamente, i progetti di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.
3. I progetti di legge regionale sono esaminati dalla commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio stesso articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento.

4. Il Consiglio regionale può deferire alla commissione competente, salvo che si oppongano la Giunta regionale o un decimo dei componenti del Consiglio stesso, l'approvazione delle leggi articolo per articolo, riservando al Consiglio regionale la sola votazione finale.

5. La procedura di esame e di approvazione prevista dal primo comma è sempre adottata per le leggi di approvazione e modifica dello Statuto, per leggi di approvazione di bilanci e rendiconti e per leggi elettorali.

Art. 22.

(Commissioni speciali)

1. Il Consiglio può istituire:

- a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;
- b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti ed aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto di ufficio.

2. Le modalità di funzionamento delle Commissioni speciali sono stabilite dal Regolamento o dalle deliberazioni istitutive.

3. Le Commissioni di inchiesta sono costituite con rappresentanza paritetica della maggioranza e delle minoranze, e sono presiedute da un Consigliere di minoranza.

Art. 23.

(Poteri di consultazione delle Commissioni)

1. Le Commissioni permanenti e speciali di indagine, in funzione della materia trattata, si avvalgono, secondo le norme del Regolamento, della consultazione di rappresentanti di enti locali, di sindacati dei lavoratori, di organizzazioni di categoria, di associazioni, di istituzioni scientifiche e culturali e di altri organismi sociali per l'esame di singoli argomenti o disegni di legge e ne riferiscono al Consiglio.

2. Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio.

3. È esclusa in ogni caso la partecipazione e la presenza di membri estranei al Consiglio alle sedute della Commissione in cui si procede alla stesura ed all'approvazione di documenti, relazioni e pareri.

4. Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

Art. 24.

(Rapporti fra le Commissioni permanenti e speciali e la Giunta)

1. Il Presidente della Giunta o un assessore da lui delegato hanno facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.

2. Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e degli amministratori e dirigenti degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, per sentirli sulle materie e gli atti di loro competenza.

3. I membri della Giunta non possono essere membri di Commissioni del Consiglio.

4. Le Commissioni presentano le loro conclusioni con una relazione finale alla quale possono essere aggiunte una o più relazioni di minoranza.

Art. 25.

(Commissione programmazione e bilancio)

1. Tra le Commissioni permanenti è istituita la Commissione per la programmazione e il bilancio, la quale:

- a) esamina in sede referente il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

- b) esamina in sede referente gli atti relativi alla programmazione di cui all'articolo 73, che devono essere esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni per le materie di loro competenza;
 - c) esamina in sede consultiva le proposte di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio, al fine di valutarne la coerenza con il programma pluriennale di attività e di spesa e con il bilancio, eventualmente segnalando esigenze di aggiornamento del programma;
 - d) esercita, secondo modalità stabilite dal Regolamento, funzioni di controllo sulla gestione patrimoniale e contabile della Regione.
2. La Commissione di cui al presente articolo è presieduta da un rappresentante della minoranza.

Art. 26.

(Commissione per il Regolamento del Consiglio)

1. Il Presidente del Consiglio nomina una Commissione consiliare per il Regolamento interno, su designazione dei Gruppi, in relazione alla loro consistenza numerica, e in modo da garantire la presenza di tutte le forze politiche del Consiglio.
2. La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e le sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.
3. La Commissione è nominata per l'intera durata del Consiglio e, oltre al compito della formazione del Regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del Consiglio.
4. Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale, il proprio Regolamento.
5. Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.

Art. 27.

(Commissione consultiva per le nomine)

1. Una Commissione di cui fanno parte consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.

Art. 28.

(Sessioni ordinarie del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
2. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria in ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, di aprile e di settembre.
3. I lavori del Consiglio sono organizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento.

Art. 29.

(Sessioni straordinarie del Consiglio)

1. Il Consiglio si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, ne facciano richiesta il Presidente della Giunta o un quarto dei consiglieri in carica.
2. La seduta deve avere luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
3. Ove questi termini di convocazione, quale ne sia la ragione, vengano disattesi, il Consiglio regionale, trascorsi cinque giorni dalla scadenza dei termini suddetti, può essere convocato, con il

consueto preavviso e con gli stessi oggetti all'ordine del giorno, da chi ha formulato la richiesta di convocazione straordinaria.

4. Nel caso questa sia stata presentata da un quarto dei consiglieri in carica, la convocazione può essere effettuata dal consigliere più anziano di età tra i presentatori.

Art. 30.

(Convocazione straordinaria d'urgenza)

1. In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio può essere convocato dal suo Presidente, anche telegraficamente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione.

Art. 31.

(Intervento dei Consiglieri per la validità delle deliberazioni)

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi per i quali lo Statuto o il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Art. 32.

(Pubblicità delle riunioni)

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dal Regolamento.

Art. 33.

(Interrogazioni, interpellanze e mozioni)

1. L'esercizio del diritto di interrogazione, di interpellanza, di mozione, spettante ad ogni consigliere in seno al Consiglio, nonché le relative modalità di svolgimento sono disciplinati dal Regolamento.

Capo III

Norme per la garanzia delle minoranze.

Art. 34.

(Statuto delle opposizioni)

1. Il regolamento stabilisce le modalità per la garanzia dei diritti e delle prerogative delle minoranze consiliari prevedendo in particolare:

- a) la riserva nella definizione del programma di lavori del Consiglio di spazi adeguati per l'esame dei provvedimenti proposti dalle minoranze;
- b) la riserva di tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo con particolare riferimento agli Istituti delle interpellanze e interrogazioni;
- c) la riserva alle minoranze della Presidenza della Commissione di cui all'articolo 25, nonché delle Commissioni di Indagine e delle Commissioni di Inchiesta, e della Giunta per le elezioni, stabilendo la pariteticità tra maggioranza e minoranza nella composizione dei predetti organismi;
- d) la riserva alla minoranza della Presidenza della Commissione per gli Affari Finanziari e di Bilancio;
- e) la riserva di almeno un terzo di tutte le nomine, elezioni e designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta a favore di candidature indicate dalla minoranza;
- f) il libero accesso dei Consiglieri a tutti gli atti amministrativi e di istruttoria;
- g) la partecipazione paritetica dei Consiglieri di maggioranza e di minoranza nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio regionale;

- h) la garanzia di piena e paritetica informazione sulle proposte e sulle attività delle minoranze consiliari, e l'accesso paritetico di maggioranza e minoranza alle attività, ai mezzi ed ai programmi di comunicazione mediatica.

Capo IV **Il Presidente della Giunta e la Giunta**

Art. 35.

(Elezione del Presidente)

1. Il Presidente della Giunta è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente.
2. Il Presidente che abbia svolto due mandati consecutivi non può essere ricandidato prima che sia intercorsa una legislatura dalla conclusione del suo ultimo mandato.

Art. 36.

(Il Presidente della Giunta)

1. Il Presidente della Giunta:
 - a) rappresenta la Regione;
 - b) dirige la politica della Giunta e ne è responsabile;
 - c) nomina e revoca gli assessori, tra i quali il Vice Presidente della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo, e ne determina gli incarichi;
 - d) convoca e presiede la Giunta, stabilisce l'ordine del giorno, promuove e coordina l'attività degli assessori;
 - e) promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali;
 - f) indice il referendum popolare regionale nei casi previsti dallo Statuto;
 - g) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica;
 - h) nomina e revoca i dirigenti appartenenti al ruolo della Giunta regionale secondo quanto previsto dalla legge.
 - i) effettua le nomine che non sono riservate alla competenza del Consiglio regionale.

Art. 37.

(Nomina e revoca dei componenti della Giunta e presentazione del programma)

1. Il Presidente della Giunta entro otto giorni dalla proclamazione, nomina gli assessori componenti della Giunta, tra i quali un Vice Presidente, e ne dà comunicazione al Consiglio regionale nella prima seduta successiva alla nomina.
2. Nella medesima seduta il presidente espone al Consiglio il programma di governo. Il programma deve contenere l'indicazione degli obiettivi strategici, degli strumenti e dei tempi di realizzazione.
3. I componenti della Giunta sono nominati anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
4. I componenti della Giunta regionale svolgono le funzioni amministrative relative alle materie per le quali il Presidente abbia conferito loro la delega. Le deleghe possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento. Della revoca e di ogni modifica il Presidente dà comunicazione al Consiglio.

Art. 38.

(La Giunta)

1. La Giunta è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a dodici. Uno degli assessori è nominato Vice Presidente.
2. La Giunta regionale realizza gli obiettivi stabiliti nel programma di governo.

3. Essa esercita la potestà regolamentare.
4. E' riservata alla potestà regolamentare della Giunta l'organizzazione e la composizione degli uffici e delle strutture fatta salva l'autonomia del Consiglio, delle agenzie e degli enti regionali, la disciplina dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.
5. La Giunta predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo.
6. La Giunta delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e per i conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale.
7. La Giunta inoltre delibera:
 - a) i programmi e gli indirizzi dell'azione amministrativa regionale, le direttive e i criteri per la formazione e l'adozione degli atti e dei provvedimenti, allo scopo di assicurare imparzialità, trasparenza, speditezza ed efficacia dell'azione amministrativa;
 - b) gli indirizzi, le direttive e i criteri per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'organizzazione regionale e degli organismi ed enti strumentali e dipendenti;
 - c) gli atti di organizzazione generale degli apparati amministrativi regionali, ivi compresi i provvedimenti concernenti l'assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nel rispetto dei principi dettati dalla legge regionale e dai regolamenti;
 - d) gli atti di bilancio che sono riservati alla sua competenza dalla legge di contabilità;
 - e) sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;
 - f) i contratti della Regione.
8. La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
9. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 39.

(Mozione di sfiducia)

1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
4. Le dimissioni volontarie, la rimozione, l'impedimento permanente o la morte del Presidente, nonché il voto contrario da parte del Consiglio su una proposta della Giunta sulla quale il Presidente ha posto la questione di fiducia, comportano gli stessi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia.
5. I medesimi effetti dell'approvazione di una mozione di sfiducia conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
6. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia anche nei confronti di un assessore mediante mozione motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
7. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
8. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore comporta l'obbligo per il Presidente di procedere alla sua revoca.

Art. 40.

(Rendiconto del Presidente e della Giunta)

1. Il Presidente riferisce al Consiglio sull'attività della Giunta e sullo stato di attuazione del programma di governo.

2. Il Presidente e gli assessori possono essere chiamati in qualunque momento a riferire del proprio operato di fronte al Consiglio su richiesta motivata di un quarto dei consiglieri componenti il Consiglio regionale.

Titolo III

Il Consiglio delle Autonomie locali

Art. 41.

(Competenze)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali del Piemonte.
2. Il Consiglio delle Autonomie locali ha l'iniziativa deliberativa avanti agli organi regionali.
3. Il Consiglio delle Autonomie locali esprime parere obbligatorio sulle proposte di modificazione dello Statuto della Regione, su ogni proposta di competenza del Consiglio regionale avente ad oggetto la disciplina dell'esercizio delle funzioni degli enti locali, o che importi modificazione delle competenze tra enti locali, o tra questi e la Regione, ovvero che abbia ad oggetto la gestione del territorio, la costituzione di enti o agenzie regionali, nonché sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.
4. Il Consiglio regionale può disattendere i pareri rilasciati ai sensi del terzo comma con deliberazione motivata, adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 42.

(Modalità di elezione e funzionamento)

1. Il Consiglio delle Autonomie locali è composto dai Presidenti delle province e dai sindaci dei comuni capoluogo delle stesse; da tredici rappresentanti dei territori montani eletti fra i sindaci e i presidenti di comunità montane dagli stessi sindaci e presidenti suddivisi nei collegi elettorali e secondo il numero di rappresentanti per ciascuno di essi indicato dal successivo comma; da ventisei sindaci dei comuni della Regione Piemonte non capoluogo e non appartenenti a comunità montana, eletti dai sindaci dei comuni stessi suddivisi in collegio elettorale provinciale nel numero indicato per ciascuno di essi dal successivo comma.
2. All'Ufficio di Presidenza del Consiglio delle Autonomie locali sono riservati uffici presso il Consiglio regionale del Piemonte, nonché personale e risorse finanziarie idonee definiti in accordo con il Presidente del Consiglio regionale.
3. Le modalità di elezione e di funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali sono definiti dalla legge.

Titolo IV

Funzioni legislative ed indirizzi di governo del Consiglio

Capo I

Il sistema regionale

Art. 43.

(Torino capitale – criteri di reciprocità)

1. Torino è la capitale della Regione Piemonte e si rapporta con gli enti locali e territoriali del Piemonte secondo criteri di reciprocità.
2. La Regione, nel comune rispetto del principio di leale collaborazione, promuove e favorisce nelle materie di sua competenza:
 - a) rapporti di sistema con gli enti locali subregionali. I comuni e le loro forme associative, le province e la Regione compongono il sistema amministrativo della Regione Piemonte. Il

Consiglio regionale, in conformità ai principi generali dettati dalla legge dello Stato, su conforme proposta degli enti locali interessati, procede alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana di Torino e, con legge, all'approvazione della proposta di costituzione della città metropolitana;

- b) intese con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche mediante individuazione di organi comuni;
- c) la conclusione di accordi con Stati e intese e relazioni con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato;
- d) le relazioni con l'Unione europea, partecipando alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedendo all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato.

Art. 44.

(Integrazione tra i livelli di governo)

1. La Regione pone a fondamento della propria attività legislativa e amministrativa il principio dell'integrazione tra i livelli di governo e della creazione di un sistema a rete delle amministrazioni locali. Assicura il concorso e la partecipazione degli enti locali e delle loro forme associative alla formazione delle scelte legislative ed ai procedimenti di attuazione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

Art. 45.

(Sussidiarietà verticale ed orizzontale)

1. La disciplina riguardante l'organizzazione del sistema amministrativo regionale si ispira ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. A tal fine la Regione:

- a) esercita le sole funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario a livello regionale; in particolare esercita funzioni amministrative soltanto se ed in quanto esse stabiliscono obiettivi che non possono essere realizzati dagli enti locali ovvero che, per le loro dimensioni e gli effetti sull'azione dei cittadini, devono essere svolte a livello regionale;
- b) nel disciplinare le funzioni amministrative e nel determinare la loro allocazione al sistema delle autonomie locali, si ispira alla piena applicazione del principio di differenziazione, valorizzando le forme associative sovracomunali come strumento per la realizzazione del principio di adeguatezza;
- c) promuove la funzione di coordinamento e sostegno del sistema amministrativo locale da parte delle province e disciplina modalità di esercizio di funzioni di rappresentanza unitaria di istanze locali;
- d) valorizza e sostiene l'assolvimento di compiti di rilevanza sociale da parte di cittadini, famiglie e organismi senza scopo di lucro.

Capo II

Funzione legislativa

Art. 46.

(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV dello Statuto.

Art. 47.

(Assegnazione alle Commissioni)

1. Il Presidente del Consiglio regionale assegna i disegni e le proposte di legge alle Commissioni competenti per materia, che li esaminano in sede referente ovvero redigente, nei casi e nelle forme previste dal Regolamento.

Art. 48.

(Modalità di approvazione dei disegni e delle proposte di legge)

1. Il Consiglio approva nelle forme previste dal Regolamento i disegni e le proposte di legge articolo per articolo e con votazione finale sul complesso della legge.

2. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese. L'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre consiglieri.

3. In caso d'urgenza, la Giunta, il Presidente della Giunta, il consigliere proponente o, per quanto riguarda l'iniziativa legislativa popolare o degli enti locali, un gruppo di consiglieri in numero non inferiore a tre, possono sempre chiedere al Consiglio che venga fissata una procedura abbreviata per l'esame e l'approvazione di un progetto di legge.

4. Il Regolamento disciplina modalità e termini di tale procedura.

Art. 49.

(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)

1. Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni dalla sua approvazione.

2. Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

3. La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.

4. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.

Capo III

Attività di controllo

Art. 50.

(Authority per la verifica dell'efficacia delle leggi regionali)

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e promuove la valutazione degli effetti delle politiche regionali al fine di verificare:

- a) se generano risultati previsti ed attesi nei confronti della comunità regionale;
- b) se le modalità ed i tempi di attuazione corrispondano alle indicazioni di legge.

2. Per gli obiettivi di cui al comma precedente il Consiglio regionale può prevedere l'istituzione di uno o più organismi di "Authority" per la verifica sullo stato di attuazione e sull'efficacia delle leggi regionali a cui possono essere richieste analisi, indagini, proposte per il miglioramento degli indirizzi dell'attività legislativa e amministrativa.

Titolo V

La partecipazione popolare

Capo I

Istituti della partecipazione popolare

Art. 51.

(Istituti della partecipazione popolare)

1. Sono istituti della partecipazione:

- a) l'iniziativa popolare;
 - b) l'iniziativa degli enti locali;
 - c) il *referendum* consultivo e abrogativo;
 - d) l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
 - e) la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.
2. La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi regionali.

Capo II

L'iniziativa popolare e l'iniziativa degli enti locali

Art. 52.

(Disciplina dell'iniziativa)

1. L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato da legge regionale.

Art. 53.

(Esercizio dell'iniziativa popolare)

1. Il popolo esercita l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte regionali di legge alle Camere, ai sensi dell'articolo 121, secondo comma, della Costituzione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.
3. I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto per articoli ed accompagnato da una relazione scritta.

Art. 54.

(Esercizio dell'iniziativa degli enti locali)

1. I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui al primo comma dell'articolo 51, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle deliberazioni relative e dal verbale delle discussioni.
2. Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.

Art. 55.

(Procedura di approvazione)

1. L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.
2. La Commissione consiliare, alla quale il progetto di legge d'iniziativa popolare viene assegnato, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.
3. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.

4. Ove il Consiglio non prenda in esame entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio alla votazione finale entro il mese successivo.
5. Scaduto questo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

Capo III **Il referendum**

Art. 56.

(Il referendum)

1. Il *referendum* su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.
2. La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.

Art. 57.

(Referendum abrogativo)

1. Il *referendum* per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedano almeno ottantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
2. Hanno diritto di partecipare al *referendum* tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione, così come stabilito dall'articolo 14.
3. La proposta soggetta a *referendum* è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Art. 58.

(Limiti del referendum abrogativo)

1. Il *referendum* abrogativo non può essere proposto per le leggi tributarie e di bilancio e per lo Statuto.
2. Il *referendum* è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi la sua elezione.
3. La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
4. Ogni anno può essere indetta una sola consultazione referendaria per non più di tre quesiti.

Art. 59.

(Referendum su regolamenti regionali)

1. I regolamenti regionali sono sottoposti a *referendum* abrogativo secondo le disposizioni degli articoli precedenti.
2. Non è proponibile il *referendum* per il Regolamento del Consiglio, per i regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, per le norme regolamentari esecutive di leggi regionali.

Art. 60.

(Referendum su provvedimenti amministrativi)

1. I provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al *referendum* abrogativo secondo le precedenti norme.
2. È improponibile il *referendum* relativo a provvedimenti amministrativi nelle materie escluse a norma degli articoli 57 e 58.

3. Il *referendum* è altresì improponibile su atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari.

Art. 61.

(Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum)

1. Il giudizio sulla ricevibilità ed ammissibilità delle proposte di *referendum* abrogativo è espresso dalla Corte d'Appello del capoluogo della Regione secondo le modalità previste dagli articoli 12 e seguenti della legge n. 352 del 25 maggio 1970, in quanto applicabili.
2. La decisione positiva della Corte d'Appello è comunicata al Presidente della Giunta, il quale, sentita la Giunta, indice con proprio decreto il *referendum* entro i termini e nei modi stabiliti con legge della Regione.

Art. 62.

(Effetti del referendum abrogativo)

1. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di *referendum*.
2. L'abrogazione viene dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del *referendum*.
3. Il decreto viene pubblicato immediatamente sul *Bollettino Ufficiale* della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
4. Il Presidente, sentita la Giunta, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.

Art. 63.

(Referendum consultivo)

1. Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a *referendum* consultivo iniziative legislative o provvedimenti amministrativi particolari, nei limiti e secondo modalità fissate con legge regionale.
2. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del *referendum*, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.
3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a *referendum*.

Art. 64.

(Disciplina del referendum)

1. La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di *referendum* previste dallo Statuto.

Capo IV

Altri istituti della partecipazione popolare

Art. 65.

(Interrogazioni)

1. Gli enti locali, con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria possono rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione, secondo le modalità stabilite nel Regolamento.
2. Gli organi regionali competenti sono tenuti a dare risposta scritta.

Art. 66.

(Petizioni al Consiglio regionale)

1. I cittadini, singoli o associati possono rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiedere provvedimenti legislativi o amministrativi o per chiedere che vengano esaminati oggetti determinati di pubblico interesse.
2. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.
3. Le ulteriori modalità relative all'esame delle petizioni e alle decisioni conseguenti sono stabilite dal Regolamento.

Art. 67.

(Consultazione popolare)

1. La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.
2. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.

Capo V

Pubblicità degli atti amministrativi

Art. 68.

(Pubblicità degli atti amministrativi)

1. Le deliberazioni degli organi della Regione e le determinazioni dei dirigenti, tranne quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati ed approvati nelle forme di legge, devono essere pubblicate, almeno per estratto contenente la parte dispositiva, nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
2. Qualsiasi cittadino può avere copia integrale delle deliberazioni, previo assolvimento dell'onere relativo.

Titolo VI

Attività amministrativa e rapporti con gli enti locali

Capo I

Deleghe

Art. 69.

(Decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative regionali)

1. La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative per le materie attribuite alla sua competenza delegandole alle province, ai comuni e agli altri enti locali.

Art. 70.

(Delega agli enti locali)

1. La Regione delega normalmente l'esercizio delle funzioni amministrative per singole materie e senza limiti di scadenza. La delega può essere conferita anche per oggetti definiti e per tempi determinati.
2. La delega dell'esercizio delle funzioni amministrative della Regione è conferita alle province, ai comuni o agli altri enti locali mediante legge regionale.
3. La legge regionale deve stabilire le attribuzioni di competenza e le direttive per l'esercizio della delega nonché regolare i rapporti finanziari conseguenti.

Capo II Difensore civico

Art. 71.

(Difensore civico)

1. Con legge regionale è istituito l'Ufficio del Difensore civico. La legge regola le modalità della nomina del Difensore civico, i suoi compiti, nonché i modi di esercizio degli stessi.

Capo III Enti, aziende e società regionali

Art. 72.

(Enti, aziende e società regionali)

1. Allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale, oppure di garantire il raggiungimento di obiettivi previsti dal piano di sviluppo, la Regione, quando la delega agli enti locali non possa essere utilmente esercitata, può con propria legge costituire enti o aziende dotati di autonomia funzionale ed organizzativa e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione ed amministrazione di società per azioni.

2. Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti ed aziende.

3. La legge regionale stabilisce le modalità ed i tipi dei controlli e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende e assicura la rappresentanza delle minoranze consiliari.

4. Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione delle leggi istitutive.

5. Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale una relazione sulle attività, sui programmi e sul bilancio di cassa.

6. Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili con le leggi dello Stato, alle società a partecipazione regionale.

Titolo VII Programmazione economica, finanza e bilancio della Regione

Capo I Programmazione economica

Art. 73.

(Programmazione regionale)

1. La Regione provvede all'adozione del piano di sviluppo regionale.

2. Per l'attuazione del piano, la Regione adotta un programma pluriennale di attività e di spesa, articolato in programmi di settore per le materie di sua competenza nonché per le materie ad essa delegate dallo Stato.

3. Il bilancio preventivo annuale, le leggi e gli atti della Regione che importano investimenti devono essere coerenti con le linee fondamentali del programma pluriennale.

4. La Giunta presenta ogni anno, unitamente al bilancio preventivo, una relazione sullo stato di attuazione del programma pluriennale ed eventuali proposte di aggiornamento.

5. Con legge la Regione può definire la costituzione di un apposito organismo finalizzato all'ampliamento delle conoscenze e alla definizione di indirizzi normativi e finanziari per lo sviluppo dell'economia regionale.

Art. 74.

(Formazione ed attuazione del piano)

1. Le norme per la formazione, l'aggiornamento e l'attuazione del piano di sviluppo regionale e dei programmi di settore sono fissate con legge regionale, assicurando il concorso degli enti locali e l'autonomo apporto dei sindacati dei lavoratori, delle organizzazioni di categoria, degli organismi economici e delle altre forze sociali.
2. La legge regionale che determina le norme per la formazione del piano stabilisce le procedure relative alla acquisizione dei dati occorrenti alla programmazione economica, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun consigliere regionale.

Capo II **Finanza e bilancio della Regione**

Art. 75.

(Entrate, demanio e patrimonio)

1. Le norme relative alle entrate, al demanio e al patrimonio indisponibile della Regione sono stabilite con legge della Regione.

Art. 76.

(Esercizio finanziario)

1. L'esercizio finanziario per la Regione incomincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.
2. La Giunta presenta il bilancio preventivo entro il 31 agosto ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
3. La Regione disciplina con legge il proprio ordinamento contabile.

Art. 77.

(Esercizio provvisorio)

1. L'esercizio provvisorio può essere deliberato con legge dal Consiglio per un periodo non superiore a quattro mesi.

Art. 78.

(Limiti in materia di spesa e di bilancio)

1. Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese devono indicare i mezzi per farvi fronte.

Titolo VIII **Stato giuridico ed economico del personale**

Art. 79.

(Ruolo organico del personale regionale)

1. Le norme sullo stato giuridico ed economico del personale di ruolo regionale, sugli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione e di disciplina del personale stesso, sono adottate con legge della Regione, nell'ambito della legge dello Stato e secondo le norme dello Statuto.
2. La legge regionale istituisce ruoli organici separati per il personale della Giunta e per quello del Consiglio regionale in attuazione del principio di autonomia finanziaria e contabile del Consiglio regionale.

Titolo IX
Revisione dello Statuto

Art. 80.

(Revisione dello Statuto)

1. La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto, è deliberata dal Consiglio regionale in doppia lettura a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla Regione.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
3. Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio regionale, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.